

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO

L'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta, istituisce le Borse di studio.

ART. 1 – FINALITA'

Con l'obiettivo prioritario di valorizzare i giovani studenti meritevoli, si istituiscono borse di studio che possono essere intitolate alla memoria di persone o personalità degne di essere ricordate per il loro impegno al servizio della comunità in ambito culturale, politico, sociale, ecc.

Le borse di studio sono attribuite agli studenti:

- residenti nel territorio comunale all'atto della presentazione della domanda;
- frequentanti e aventi terminato ciclo di studio di Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado e Secondo Grado ed Università, sia statali che private purché legalmente riconosciute.

ART. 2 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le borse di studio sono conferite mediante bando fra coloro che posseggono i requisiti richiesti come da art. 3 e che facciano pervenire entro i termini stabiliti di bando di partecipazione, nelle seguenti modalità:

- modulo predisposto (disponibile presso l'ufficio Segreteria del Comune di Chieve o scaricabile dal sito internet comunale)
- e unitamente a documentazione comprovante la votazione finale conseguita (per le Scuole primarie viene richiesta copia della pagella scolastica, per le Scuole Secondaria di Primo Grado e di Secondo Grado e Corsi Universitari viene richiesta copia di certificazione della votazione finale; in questi ultimi casi, se prodotta autocertificazione, la stessa dovrà essere dettagliata)

Non saranno ammessi al bando i candidati che presentino la domanda oltre il termine stabilito dal bando annualmente reso pubblico e non corredata dalla prescritta documentazione.

Le domande di partecipazione devono essere consegnate all'Ufficio Segreteria del Comune di Chieve entro la data di termine consegna, annualmente stabilita dal bando.

La domanda dovrà essere prodotta da chi esercita la patria potestà sul minore o direttamente dallo studente qualora maggiorenne.

ART. 3 – NUMERO, CONSISTENZA E REQUISITI MINIMI DI ACCESSO ALLE BORSE DI STUDIO

L'assegnazione delle borse di studio segue il principio generale di premiare tutte le richieste approvate dalla Commissione. Importo e numero delle borse di studio è stabilito dalla Giunta annualmente in considerazione delle risorse di bilancio ed al co-finanziamento da parte di soggetti privati istituendo:

ciclo scolastico	n. borse di studio	Valore unitario
Scuola Primaria	3	100€

Requisito minimo: giudizio finale della classe quinta di 8,5

ciclo scolastico	n. borse di studio	Valore unitario
Scuola Secondaria di Primo Grado	3	200€

Requisito minimo: giudizio finale all'esame di 9

ciclo scolastico	n. borse di studio	Valore unitario
Scuola Secondaria di Secondo Grado	3	300€

Requisito minimo: punteggio finale all'esame di maturità di 90/100

ciclo scolastico	n. borse di studio	Valore unitario
Laurea Triennale o Breve	1	500€

Requisito minimo: punteggio finale all'esame di laurea non inferiore a 100/110

ciclo scolastico	n. borse di studio	Valore unitario
Laurea Specialistica o Magistrale	1	700€

Requisito minimo: punteggio finale all'esame di laurea non inferiore a 100/110

Si precisa che per le lauree sarà possibile effettuare una (1) sola richiesta di borsa di studio, a scelta fra laurea triennale o breve e laurea specialistica o magistrale.

Eventuali mancanze o incompletezze della domanda dovranno essere regolarizzate su richiesta della Commissione Giudicatrice entro 8 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena l'esclusione dal concorso.

La presentazione della documentazione attestante gli eventuali criteri preferenziali stabiliti dalla Commissione Giudicatrice saranno richiesti solo in caso di ulteriore parità.

Nell'eventualità che l'importo complessivo a disposizione non venga completamente erogato, quanto non utilizzato verrà accantonato e rimesso a disposizione per l'anno successivo e sino al termine complessivo del **bando**.

ART. 4 – GRADUATORIA

Le graduatorie relative alle diverse tipologie di borse di studio messe a concorso verranno pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

I vincitori saranno invitati a partecipare alla cerimonia pubblica di consegna delle borse di studio che avrà luogo in Chieve possibilmente entro l'anno in corso. L'importo relativo verrà corrisposto in un'unica soluzione.

ART. 5 – ACCERTAMENTI

La Commissione Giudicatrice si riserva di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione.

A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dalla Commissione.

ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'assegnazione delle borse di studio del presente regolamento è regolata sulla base di un giudizio formulato da un'apposita Commissione Giudicatrice, nominata con delibera consiliare.

La Commissione Giudicatrice è composta da:

- Assessore con delega alla Cultura, con incarico di Presidente
- 3 membri nominati dai gruppi consiliari di Maggioranza e Minoranza (in numero di 2 per il gruppo di Maggioranza e 1 per il gruppo di Minoranza; in caso di più gruppi di minoranza tali numeri potranno essere rivisti con accordo tra i gruppi consiliari stessi)
- 3 rappresentanti della società civile

Qualora uno o più membri della Commissione, per diverse ragioni, ponesse rinuncia all'incarico conferitegli, ne dovrà comunicazione in modo da consentire a che si provveda alla sua sostituzione.

La Commissione Giudicatrice, previo esame della documentazione prodotta da ciascun richiedente, redige una graduatoria ed assegna le borse di studio secondo l'ordine della medesima graduatoria.

Ogni altra variazione sui criteri di conferimento delle borse di studio, che si riterrà necessaria, rimane a giudizio della Commissione Giudicatrice, che provvederà a segnalare al Consiglio Comunale suggerimenti per eventuali modifiche da apportare al regolamento stesso.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da uno dei componenti nominato dalla Commissione stessa nella sua prima riunione. Compito del Segretario della Commissione è la redazione dei verbali dell'assegnazione delle borse di studio.

ART.7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa vigente, responsabile del trattamento dei dati personali è la Commissione Giudicatrice, delegata dall'Amministrazione Comunale. I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento del Concorso, e tenuti in custodia presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Chieve.